

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 11 novembre 2021

XVIII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari sociali (XII)

DL 127/2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*. C. 3363 Governo, approvato dal Senato. (Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, ricorda che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede che l'esame del provvedimento, che verrà a scadenza il 20 novembre 2021, abbia inizio il prossimo 15 novembre.

Avverte altresì che in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di procedere all'esame del provvedimento nelle giornate di oggi e di domani, venerdì 12 novembre. È stato altresì stabilito che nella seduta odierna si svolgerà l'esame preliminare ed è stato fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative alle ore 19 di oggi.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Federico, per lo svolgimento della relazione.

[Antonio FEDERICO](#) (M5S), *relatore*, procede all'illustrazione del contenuto del disegno di legge in oggetto, di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021.

Osserva che gli articoli 1 e 3 inseriscono, rispettivamente, un articolo 9-*quinquies* e un articolo 9-*septies* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso – e di esibizione su richiesta – di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. Al riguardo, fa presente che l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni (comma 1, capoversi 1 e 2), mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori operanti nel settore privato, ivi compresi i suddetti soggetti in formazione o volontari (comma 1, capoversi 1 e 2). Le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche. Una delle differenze riguarda (comma 1, capoverso 7, dell'articolo 3) la possibilità, prevista per le imprese private aventi meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, fermo restando che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione.

Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista la non applicazione delle misure illustrate in precedenza relative al possesso del certificato verde COVID-19 per i soggetti che sulla base di un'idonea certificazione medica sono

esentati dalla somministrazione del vaccino contro il COVID-19 (capoverso 3 dell'articolo 1, comma 1, e capoverso 3 dell'articolo 3, comma 1).

Le norme in esame pongono altresì, a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche – anche a campione – del rispetto delle condizioni di accesso summenzionate nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche (capoversi 4 e 5 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi 4 e 5 dell'articolo 3, comma 1). Con una modifica approvata al Senato viene previsto che i lavoratori, pubblici e privati, possano richiedere di consegnare al proprio datore copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità. Segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato inserito anche un articolo 9-*novies* nel citato decreto-legge n. 52 del 2021 – con l'articolo 3-*bis* del provvedimento in esame – diretto a specificare che, qualora la scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente, pubblico o privato, si collochi nell'ambito della giornata lavorativa del soggetto, il medesimo può permanere nel luogo di lavoro, ai soli fini del completamento della medesima giornata lavorativa.

Per le ipotesi in cui un lavoratore, pubblico o privato, comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risulti privo della medesima certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro o durante la permanenza nel medesimo ovvero rifiuti l'esibizione del certificato, si prevede in primo luogo (capoverso 6 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi 6 e 7 dell'articolo 3, comma 1) che il soggetto sia assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, con la conseguente sospensione della retribuzione o degli altri compensi o emolumenti, comunque denominati (con la relativa implicita esclusione del riconoscimento dei giorni ai fini previdenziali). Inoltre, viene escluso che le suddette assenze diano luogo a conseguenze disciplinari e viene fatto salvo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. In base a quanto previsto dall'articolo 3-*ter*, inserito nel corso dell'esame al Senato, tali disposizioni si applicano anche agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso soggetti pubblici o privati.

Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (capoversi da 7 a 9 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi da 8 a 10 dell'articolo 3, comma 1). Disposizioni specifiche sono previste per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (capoverso 11 del comma 1 dell'articolo 1). Una clausola di chiusura viene posta per gli organi costituzionali (capoverso 12 dell'articolo 1, comma 1).

L'articolo 2 concerne l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-*sexies* nel richiamato decreto-legge n. 52 del 2021. Il nuovo articolo, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, prevede che dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché i componenti delle commissioni tributarie, non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 (comma 1). Ai sensi del comma 2, l'assenza dall'ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, limitatamente ai giorni di assenza ingiustificata.

Il comma 3 configura come illecito disciplinare l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi. Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e quelle di cui ai commi 2 e 3 si applichino, in quanto compatibili,

anche ai magistrati onorari e ai giudici popolari.

Il comma 5 attribuisce ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Ai sensi del comma 6, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di controllo previsti dal comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*.

Il comma 7 richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame. Il comma 8 esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni su illustrate per i soggetti diversi dai magistrati, anche onorari, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

L'articolo 3-*quater*, introdotto al Senato, reca una norma transitoria, valida fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di compatibilità con altre prestazioni lavorative, rese da alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale. La norma limita, nel periodo suddetto, l'applicazione delle norme vigenti, ivi richiamate, che escludono la possibilità di svolgimento di altre attività lavorative da parte del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La possibilità transitoria concerne lo svolgimento, da parte di personale del Servizio sanitario nazionale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore. La possibilità transitoria viene introdotta a condizione che gli incarichi esterni siano previamente autorizzati dall'ente o azienda sanitario di appartenenza, il quale, in sede di rilascio dell'autorizzazione, verifica la compatibilità con le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale ed il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.

L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi, apportando a tal fine delle modifiche all'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2021.

In particolare, è prorogata dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, con l'obbligo, per le farmacie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti (comma 1).

Il nuovo comma 1-*bis* impegna le farmacie in cui vengono svolti test intesi a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e tamponi rapidi per la rilevazione di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2 ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi calmierati. In caso di inosservanza di tali disposizioni, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni. Il successivo comma 1-*ter* (introdotto come il precedente nel corpo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021) chiarisce che l'applicazione del prezzo calmierato, è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. Il comma 2 sostituisce i commi 9-*quater* e 9-*quinquies* dell'articolo 34 del decreto-legge n.

73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

In particolare, fino al 31 dicembre 2021 il nuovo comma 9-*quater* garantisce l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 ai soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica. L'esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi è svolta nelle farmacie ovvero nelle strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi. Il nuovo comma 9-*quinqüies* impegna il Commissario straordinario a trasferire le risorse di cui al comma 9-*quater* alle regioni e alle province sulla base dei dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria, al fine del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall'applicazione del comma 9-*quater*.

Fa presente, poi, che l'articolo 4-*bis*, introdotto al Senato, prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, possano promuovere, nei luoghi di lavoro, campagne di informazione e sensibilizzazione sulla rilevanza della vaccinazione contro il COVID-19. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Per lo svolgimento di tali campagne il datore di lavoro si avvale del medico competente, nominato dal medesimo datore nell'ambito della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro.

L'articolo 5 reca alcune novelle concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19, posta dall'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. Le modifiche riguardano: l'inserimento, tra le fattispecie che possono dar luogo alla generazione di un certificato verde COVID-19, dell'ipotesi della guarigione da un'infezione da COVID-19 successiva alla somministrazione di una vaccinazione contro il medesimo COVID-19 oppure successiva alla somministrazione di una singola dose dell'eventuale ciclo vaccinale (comma 1, lettera *b*); la modifica della decorrenza della validità del certificato verde COVID-19 generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino contro il COVID-19, relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal COVID-19 (a partire dalla somministrazione stessa anziché dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione) (comma 1, lettera *c*).

La novella di cui alla successiva lettera *d*) prevede che, nel caso in cui l'accertamento della positività al virus SARS-CoV-2 sia avvenuto oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose del ciclo, nonché dopo una vaccinazione completa, la durata della validità della certificazione verde COVID-19 in oggetto sia pari a dodici mesi, decorrenti dall'avvenuta guarigione. Tale novella dispone, dunque, in tal fine della durata, una sostanziale equiparazione delle fattispecie oggetto alla fattispecie di completa vaccinazione contro il COVID-19.

Fa notare come nel corso dell'esame in sede referente al Senato sia stata espunta la lettera *a*) del comma 1, sull'equivalenza delle vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute per esigenza di coordinamento, in quanto trattasi di disposizione già contenuta nell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 111 del 2021, convertito dalla legge n. 133 del 2021, attraverso una proposta emendativa approvata presso questa Commissione nel corso dell'*iter* di conversione del citato decreto.

L'articolo 6 stabilisce che le somme trasferite alla società Sport e Salute s.p.a. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza da COVID-19 ma non utilizzate, sono riassegnate al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e al Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n. 178 del 2020.

L'articolo 7 trasferisce al Ministero della salute il Servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 (*Contact center*). Ricorda che la

disposizione recata dal decreto-legge n. 105 del 2021, novellando l'articolo 1, comma 621-*bis* della legge di bilancio 2021, attribuiva alla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri il servizio di assistenza tecnica (mediante risposta telefonica o di posta elettronica) per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19. È previsto un incremento dello stanziamento da 1 milione a 4 milioni di euro.

L'articolo 8 indica la data del 30 settembre 2021, come termine per il Comitato tecnico-scientifico per esprimere il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale. Al riguardo, si ricorda che, successivamente, è intervenuto il decreto-legge n. 139 del 2021 che ha ridefinito la disciplina relativa allo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative nelle zone bianche e gialle.

L'articolo 8-*bis*, introdotto al Senato, stabilisce che, per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, si applicano, quanto all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, le disposizioni previste per lo svolgimento delle attività didattiche. Sostanzialmente, si prevede, dunque, che, per lo svolgimento delle attività indicate, le certificazioni verdi COVID-19: non devono essere possedute ed esibite dagli studenti; devono essere possedute ed esibite dal personale scolastico per l'accesso a locali diversi dagli edifici scolastici in cui si svolgono le stesse attività, nonché da chiunque – diverso dagli studenti – acceda alle strutture scolastiche per lo svolgimento delle stesse attività.

L'articolo 9 reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19, al fine di inserire nell'articolo 9, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 52 del 2021, il riferimento alle fattispecie, inerenti agli ambiti lavorativi, previste dalle novelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto-legge n. 127. Si ricorda che i certificati verdi COVID-19, in base al principio posto dal citato comma 10-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52, rilevano per specifici fini, stabiliti esclusivamente da norme statali di rango legislativo. Tali fattispecie – aventi in genere come limite temporale, implicito od esplicito, la fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – sono elencate nel medesimo comma 10-*bis* nonché nell'integrazione al medesimo elenco operata dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2021.

Fa presente, infine, che l'articolo 10 reca disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 10-*bis* prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione. L'articolo 11 concerne, infine, l'entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, che è vigente dal 22 settembre 2021.

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, osserva che, come precisato all'inizio della seduta, è da considerarsi conclusa la fase dell'esame preliminare.

Ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 19 della giornata odierna, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

CAMERA DEI DEPUTATI

Venerdì 12 novembre 2021

XVIII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari sociali (XII) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Venerdì 12 novembre 2021. — Presidenza della presidente [Marialucia LOREFICE](#). –
Interviene il sottosegretario per la salute, Pierpaolo Sileri.

La seduta comincia alle 10.20.

DL 127/2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. C. 3363 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2021.

[Marialucia LOREFICE](#), presidente, ricorda che alle ore 19 di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Avverte che ne sono state presentate 64 (vedi allegato).

Fa presente che alcune proposte emendative presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018.

Alla luce di tali considerazioni, avverte che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: Frassinetti 1.11, in quanto volto a prevedere un'indennità per il rischio biologico per il personale scolastico e un'indennità specifica per i videoterminalisti; Frassinetti 1.12, in quanto volto a escludere la responsabilità penale del dirigente scolastico che abbia ottemperato alle prescrizioni previste dalle linee guida «Piano scuola 2020/2021»; Frassinetti 1.13, poiché teso alla revisione dei parametri di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 81 del 2008, al fine di ridurre l'affollamento nelle classi scolastiche; Bucalo 1.01, in quanto concernente l'utilizzo del personale ATA per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche; Gemmato 3.01 e 3.02, riguardanti l'obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie; Bellucci 3.03, che interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2021, prevedendo l'equiparazione dei periodi di assenza dal servizio per quarantena al ricovero ospedaliero per i soggetti che non possono vaccinarsi; Bucalo 6.02, che interviene su un articolo del decreto

legislativo n. 297 del 1994, concernente l'uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche.

Dopo aver fissato il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati alle ore 12 della giornata odierna, avverte che si procederà all'esame delle restanti proposte emendative presentate.

Dà quindi la parola al relatore, deputato Federico, e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri su tali proposte.

[Antonio FEDERICO](#) (M5S), *relatore*, desidera preliminarmente sottolineare che il testo all'esame della Commissione è il risultato di un lavoro approfondito, condotto presso l'altro ramo del Parlamento, che ha permesso di migliorare ulteriormente un testo a suo avviso equilibrato, nel quale sono state recepite istanze provenienti sia dalla maggioranza che dall'opposizione.

Rilevando come l'imminente scadenza dei termini di conversione del decreto-legge in oggetto non consenta alla Camera dei deputati di condurre un esame altrettanto approfondito, auspica che in futuro su temi di tale importanza si possa giungere al contemperamento delle esigenze sia del Governo sia del Parlamento. Venendo, quindi, alle proposte emendative presentate all'articolo 1, esprime parere contrario sull'articolo premissivo Meloni 01.10, sugli identici emendamenti Sodano 1.1, Gemmato 1.3 e Costanzo 1.15, sugli identici emendamenti Gemmato 1.4 e Costanzo 1.16, nonché sugli emendamenti Gemmato 1.5, Costanzo 1.17, Gemmato 1.6, Sodano 1.2, Gemmato 1.7, Costanzo 1.18 e 1.19, Bucalo 1.8, Costanzo 1.20, Gemmato 1.9 e 1.10.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Sodano 2.1 e Costanzo 2.2, sugli emendamenti Costanzo 2.3 e 2.4, nonché sugli articoli aggiuntivi Gemmato 2.01 e 2.02, Meloni 2.03 e Lollobrigida 2.04.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 3, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Sodano 3.1 e Costanzo 3.12, sugli emendamenti Costanzo 3.13 e 3.14, Gemmato 3.2 e 3.3, Lucaselli 3.8, Gemmato 3.4, Costanzo 3.15, Gemmato 3.5, Maschio 3.9, Gemmato 3.6, Varchi 3.10, Costanzo 3.16, Gemmato 3.7 e Varchi 3.11.

Con riferimento all'articolo 3-*bis*, esprime parere contrario sull'emendamento Costanzo 3-*bis*.1 e, con riferimento all'articolo 3-*ter*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 3-*ter*.01.

Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 4, esprime parere contrario sugli emendamenti Ferro 4.4, Meloni 4.1 e Gemmato 4.2, nonché sugli articoli aggiuntivi Sodano 4.01 e Gemmato 4.02.

Con riferimento all'articolo 4-*bis*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Caretta 4-*bis*.01.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sugli emendamenti Gemmato 5.2 e Sodano 5.1, nonché sull'articolo aggiuntivo Gemmato 5.01.

Con riferimento all'articolo 6, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Bucalo 6.01 e Ciaburro 6.03 e 6.04.

Infine, con riferimento all'articolo 8-*bis*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 8-*bis*.01.

Il sottosegretario [Pierpaolo SILERI](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, avverte che il deputato De Toma ha sottoscritto tutte le proposte emendative presentate dal gruppo Fratelli d'Italia.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI) illustra l'articolo premissivo Meloni 01.01, di cui firmatario, che mira alla soppressione del *green pass* inteso quale strumento di carattere sanitario.

In ogni sede, infatti, la sua parte politica si sta sforzando di dimostrare che tale certificazione, lungi dall'essere un presidio contro la diffusione del contagio, risulta addirittura facilitarlo, riducendo, oltretutto, la libertà di coloro che ne sono sprovvisti. Tuttavia, le forze politiche di maggioranza dipingono Fratelli d'Italia come il partito dei *no-vax*, nonostante il suo gruppo sia fermamente propugnatore della necessità della vaccinazione di tutti, anche di coloro che, disorientati dalle opinioni ondivaghe espresse sia dalla classe politica sia dalla comunità scientifica, hanno scelto di non immunizzarsi. È pertanto, a suo giudizio, necessario impegnarsi in un'opera di convincimento «a tappeto», per dimostrare che i benefici del vaccino sono di gran lunga prevalenti sui costi, in termini sia sanitari sia economici. Al contrario, il *green pass* è uno strumento liberticida, che limita la vita sociale e lavorativa di chi non ne è in possesso, senza raggiungere risultati significativi sul piano sanitario, come dimostra il fatto che in altri Paesi si è raggiunta la medesima quota di popolazione vaccinata senza fare ricorso ad alcun obbligo di certificazione. Osserva che lo scorso anno, grazie al vaccino e alle buone pratiche, dalla mascherina al distanziamento sociale, la percentuale di contagiati dall'influenza stagionale è stata irrisoria, dimostrando che il medesimo risultato può essere raggiunto anche per il COVID-19.

[Massimiliano DE TOMA](#) (FDI), intervenendo sull'articolo premissivo Meloni 01.01, di cui è firmatario, dichiara di condividere le opinioni espresse dal collega Gemmato sulla necessità di abolire il *green pass*, anche alla luce della sua esperienza di componente della Commissione Attività produttive, da cui risulta che l'uso di tale strumento è estremamente disomogeneo.

Ritiene, quindi, legittimo dubitare dell'utilità di insistere su uno strumento la cui applicazione è lasciata alla buona volontà del singolo e che anzi, limitando la libertà dei cittadini e dei lavoratori, appare suscettibile di danneggiare le attività economiche. Ribadisce che il gruppo Fratelli d'Italia ritiene la vaccinazione il presidio migliore per contrastare la diffusione del contagio, auspicandone la diffusione capillare, specie tra i più giovani.

[Giorgio TRIZZINO](#) (MISTO) esprime la sua meraviglia per le opinioni espresse dai colleghi, che stridono con la realtà dei fatti, ovvero con l'innegabile successo degli strumenti messi in campo dal Governo. A suo giudizio, proporre di tornare al passato è un'assurdità non suffragata dai dati, che, al contrario, dimostrano che i più colpiti dal contagio sono i non vaccinati, del cui convincimento ad immunizzarsi non può farsi carico la politica. Ritiene, pertanto, che sarebbe un grandissimo errore abolire il *green pass*, che ha dimostrato di essere efficace nell'assicurare ai cittadini il ritorno alla normalità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'articolo premissivo Meloni 01.01.

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Sodano 1.1 e Costanzo 1.15: si intende che vi abbiano rinunciato.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI), illustra il suo emendamento 1.3, volto a sopprimere l'obbligo del *green pass* per accedere ai luoghi di lavoro. Prendendo spunto dall'intervento del collega Trizzino, del quale ha una grande stima, ritiene insopportabile il tentativo di strumentalizzare, a fini di bassa politica, la contrarietà di Fratelli d'Italia, unica forza di opposizione, sull'obbligo di certificazione, facendola passare come

contrarietà all'obbligo vaccinale. Invece, la sua parte politica è assolutamente convinta della necessità di ridare slancio all'attività di immunizzazione, privilegiando la rete sanitaria territoriale, dai medici di base ai farmacisti, per meglio raggiungere e convincere coloro che ancora esitano, a causa dei messaggi contraddittori inviati dalla comunità scientifica. Rivendica, quindi, il diritto di pensarla in modo diverso dalla maggioranza e di ritenere l'obbligo di *green pass* «una corbelleria» senza fondamento scientifico.

[Massimiliano DE TOMA](#) (FDI), intervenendo sull'emendamento Gemmato 1.3, di cui è firmatario, ricollegandosi all'intervento del collega Trizzino per illustrare la sua personale esperienza di malato oncologico, che si è vaccinato per proteggere dal contagio se stesso e i suoi familiari quando ancora non si pensava di introdurre il *green pass*. Ricorda come in Italia non si riesca a superare la soglia dell'80 per cento di vaccinati proprio perché i cittadini non ancora immunizzati non sono convinti della necessità di proteggersi. È pertanto necessario, a suo avviso, avviare un dibattito approfondito sulla opportunità di rendere obbligatorio il vaccino anti COVID-19, piuttosto che insistere sul *green pass*, che non serve a contenere il contagio, al pari dell'applicazione «Immuni», su cui il Governo aveva puntato inutilmente lo scorso anno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.3.

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Costanzo 1.16: si intende che vi abbiano rinunciato.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI) illustra il suo emendamento 1.4, volto a sopprimere la disposizione sull'impiego del *green pass* nel settore pubblico.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.4.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI), illustrando l'emendamento 1.5 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a limitare l'utilizzo del *green pass* alle sole regioni dove il rischio di contagio e di tenuta del sistema ospedaliero è più grave.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.5.

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Costanzo 1.17: si intende che vi abbiano rinunciato.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI), illustrando l'emendamento 1.6 a sua prima firma, evidenzia che esso prevede che il *green pass* non sia obbligatorio per coloro che esercitano la propria attività lavorativa all'aperto o in *smart working*, considerata la minore possibilità di contagio.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.6.

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sodano 1.2: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.7.

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Costanzo 1.18 e 1.19: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Bucalo 1.8.

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Costanzo 1.20: si intende che vi abbiano rinunciato.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI), illustrando l'emendamento 1.9 a sua prima firma, evidenzia come esso sia volto a ridurre la sanzione prevista in occasione della prima violazione relativa alla mancata esibizione o al mancato possesso del *green pass*. Reputa che si tratti di un emendamento di buon senso, considerate anche le difficoltà che i soggetti non vaccinati devono affrontare ai fini del rilascio della certificazione verde.

[Massimiliano DE TOMA](#) (FDI), concordando con l'onorevole Gemmato, evidenzia che anche presso la Commissione Attività produttive, di cui è componente, si è dibattuto circa le difficoltà derivanti dal controllo del *green pass* all'interno delle aziende. Pertanto, ritiene che la discussione del provvedimento in esame sia una buona occasione per cercare di migliorare la disciplina relativa alla certificazione verde.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.9.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI), illustrando l'emendamento 1.10 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a rendere valide ai fini dell'ottenimento del *green pass* anche le vaccinazioni effettuate all'estero con vaccini non ancora riconosciuti dall'AIFA e dall'EMA. In proposito, porta l'esempio dei cittadini russi che si sono sottoposti al vaccino Sputnik e che non possono circolare liberamente nel nostro Paese. Nella consapevolezza che anche all'interno della maggioranza si è aperto un dibattito su questo tema, ribadisce l'intento costruttivo del suo emendamento 1.10.

[Massimiliano DE TOMA](#) (FDI), concordando con l'onorevole Gemmato, evidenzia che il tema del riconoscimento delle vaccinazioni effettuate da cittadini stranieri è particolarmente sentito dal settore della logistica e degli autotrasportatori, poiché molte aziende italiane non sono in grado di reperire la necessaria maestranza. Auspica, pertanto, che sull'emendamento Gemmato 1.10 vi sia una particolare attenzione da parte del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.10.

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Sodano 2.1 e Costanzo 2.2 e degli emendamenti Costanzo 2.3 e 2.4: si intende che vi abbiano rinunciato.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo 2.01 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto ad aumentare la capienza consentita nei bus turistici fino al cento per cento, analogamente a quanto già previsto per le sale teatrali e cinematografiche, attraverso l'utilizzo del *green pass*. In proposito, rammenta che il settore turistico è tra quelli più colpiti dalle restrizioni dovute al contenimento della pandemia.

[Massimiliano DE TOMA](#) (FDI), concordando con l'onorevole Gemmato, fa presente che il pieno utilizzo dei bus turistici è fondamentale per la ripresa del settore. In proposito, ritiene che non ci sono motivi per limitare la capienza di tali mezzi se al loro interno sono richiesti l'esibizione del *green pass* ed il rispetto delle regole volte alla prevenzione del contagio, come l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento. Ritiene, dunque, che l'articolo aggiuntivo Gemmato 2.01 sia una proposta di buon senso che considera la realtà oggettiva delle aziende turistiche e contribuisce al miglioramento della disciplina della certificazione verde.

[Giorgio TRIZZINO](#) (MISTO), apprezzando la «conversione» degli onorevoli Gemmato e De Toma riguardo all'utilizzo del *green pass*, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Gemmato 2.01 poiché ne condivide la finalità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Gemmato 2.01 e 2.02.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Meloni 2.03, di cui è cofirmatario, evidenzia che esso è volto alla cancellazione dell'obbligo del *green pass* all'interno dei ristoranti. In proposito, ricorda che prima dell'introduzione della certificazione verde, nonostante il numero dei vaccinati fosse minore di quello attuale, l'accesso ai ristoranti in zona bianca era consentito a tutti liberamente.

[Massimiliano DE TOMA](#) (FDI), nel concordare con l'onorevole Gemmato, ribadisce, come già affermato in precedenza, che non ha senso richiedere il *green pass* per accedere al ristorante e non chiederlo per accedere in un negozio. A suo avviso, infatti, la richiesta di esibizione della certificazione verde induce i soggetti a scegliere di recarsi presso un'attività commerciale piuttosto che in un'altra. Crede pertanto che la disciplina del *green pass* necessiti di essere rivista.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 2.03.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 2.04, di cui è cofirmatario, evidenzia che esso è volto ad escludere dall'obbligo di possesso della certificazione verde i minorenni. In proposito, evidenzia che i minorenni non vaccinati subiscono forti limitazioni alla frequentazione di luoghi di socializzazione. A suo avviso, sarebbe più opportuno orientare il possesso del *green pass* alle categorie che sono più a rischio di subire maggiori danni dall'infezione da Covid-19, come gli anziani e i pluripatologici.

[Massimiliano DE TOMA](#) (FDI), concordando con l'onorevole Gemmato, ritiene opportuno procedere alla cancellazione dell'obbligo di *green pass* per i minorenni, anche alla luce del fatto che i giovani hanno subito le conseguenze maggiori derivanti dalla pandemia in termini di socialità. A suo avviso, occorrerebbe piuttosto convincere i più giovani a vaccinarsi, assicurandoli sulla sicurezza dei vaccini.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 2.04.

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Sodano 3.1 e Costanzo 3.12 e degli emendamenti Costanzo 3.13 e 3.14: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 3.2 e 3.3, Lucaselli 3.8 e Gemmato 3.4.

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Costanzo 3.15: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 3.5 e Maschio 3.9.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI), illustrando l'emendamento 3.6 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a tutelare il datore di lavoro che si trova a non poter rispettare gli impegni presi nei confronti di terzi a causa dell'assenza di lavoratori in quanto sprovvisti della certificazione verde. Ritiene opportuno aprire una riflessione su questo tema, che crea difficoltà a molte aziende del nostro Paese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 3.6 e Varchi 3.10.

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Costanzo 3.16: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 3.7 e Varchi 3.11.

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Costanzo 3-bis.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 3-ter.01.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI) illustra l'emendamento Ferro 4.4, di cui è cofirmatario, avente la finalità di garantire la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti ai minorenni e ai lavoratori a basso reddito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferro 4.4 e Meloni 4.1.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 4.2 con il quale si propone di estendere da 48 a 72 ore la validità del  green pass a seguito di effettuazione di tampone.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 4.2.

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Sodano 4.01: si intende che vi abbia rinunciato.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.02, con il quale si propone di concedere il *green pass* anche attraverso l'effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Gemmato 4.02 e Caretta 4-bis.01.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 5.2, volto ad estendere da dodici a quindici mesi la durata del *green pass* per coloro che hanno contratto il virus dopo la vaccinazione.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 5.2.

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sodano 5.1: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Gemmato 5.01 e Bucalo 6.01.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Ciaburro 6.03, di cui è cofirmatario, segnala che la presentatrice, in quanto sindaca di un comune montano del Piemonte, è particolarmente sensibile alle problematiche del turismo legato allo sci. Alla luce dei numerosi interventi di sostegno alle attività economiche contenuti in diversi provvedimenti, ritiene doveroso che ciò venga fatto anche in relazione agli impianti di risalita. Ricorda che con la proposta emendativa in esame si propone l'erogazione di test antigenici rapidi in prossimità dei predetti impianti con la finalità di agevolare i fruitori degli stessi. Segnala che nelle zone di confine gli impianti sono utilizzati anche da molti cittadini stranieri che provengono da Paesi dove non è previsto il *green pass* e che, pertanto, non è opportuno scoraggiare con misure eccessivamente coercitive un importante afflusso turistico.

[Massimiliano DE TOMA](#) (FDI), nel segnalare che la Commissione Attività produttive, di cui fa parte, sta esaminando un provvedimento sulle comunità montane anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni, riferisce che in tale sede è emersa con chiarezza le difficoltà che incontrano i gestori degli impianti di risalita nelle zone di confine in relazione all'obbligo dell'utilizzo del *green pass*. Si augura pertanto che vi sia una condivisione delle proposte emendative 6.03 e 6.04, che vertono su tale tema.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ciaburro 6.03 e 6.04.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 8-bis.01 di cui è cofirmatario, sottolinea che esso non rappresenta soltanto una proposta di buon senso ma ha la finalità di ridare centralità al Parlamento nella gestione dell'emergenza sanitaria.

Ritiene assai opportuno che il Ministro della salute comunichi al Parlamento i dati relativi all'impatto che le misure che adottate hanno avuto sulla limitazione della diffusione del coronavirus.

Reputa fondamentale riaffermare la centralità del Parlamento dopo una lunga fase in cui tutte le decisioni sono state assunte da strutture di carattere tecnico-scientifico o dal Governo, spesso utilizzando la copertura di tali strutture.

[Massimiliano DE TOMA](#) (FDI), nell'associarsi alle considerazioni del collega Gemmato sull'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 8-bis.01, ricorda che in sede di Commissione per la semplificazione, presieduta dal collega Stumpo, è stato svolto un approfondimento sulla digitalizzazione in ambito sanitario, evidenziando l'esigenza di avere a disposizione elementi il più possibile completi al fine di non essere impreparati rispetto a eventuali sfide future. In questo contesto, ritiene fondamentale che ci sia il più ampio scambio di dati e un confronto su quanto può emergere dagli stessi. Auspica,

pertanto, che vi possa essere una comune sensibilità rispetto a quanto proposto con l'articolo aggiuntivo in discussione.

[Giorgio TRIZZINO](#) (MISTO) reputa l'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 8-bis.01 una proposta logica e corretta, osservando quanto sia necessario che nel Paese si svolga una riflessione, in sede politica e sociale, su quanto accaduto in questi ultimi anni e sugli errori commessi. Osserva che nel Paese si è registrata una carenza culturale sulle modalità con cui affrontare la pandemia e che occorre, quindi, non una «resa dei conti» ma un confronto costruttivo che deve essere svolto anche all'interno del Parlamento. Sottoscrive, quindi, l'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 8-bis.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Giovanni Russo 8-bis.01.

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, essendosi terminato l'esame delle proposte emendative presentate, sospende brevemente la seduta, in attesa della scadenza del termine per la presentazione di eventuali ricorsi rispetto alle pronunce di inammissibilità.

La seduta sospesa alle 11.55 è ripresa alle 12.

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, comunica che non sono stati presentati ricorsi in relazione alle dichiarazioni di inammissibilità formulate all'inizio della seduta.

Comunica pertanto che, oltre al parere del Comitato per la legislazione, sul provvedimento in esame sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, competenti in sede consultiva, mentre le Commissioni VII, X, XI e per le questioni regionali hanno comunicato, per le vie brevi, che non esprimeranno il parere. La V Commissione esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Chiede, quindi, se ci siano interventi per dichiarazioni di voto sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

[Stefano LEPRI](#) (PD), riservandosi di intervenire in maniera più ampia in Assemblea, intende in questa sede esprimere il convinto sostegno del Partito democratico rispetto al provvedimento in esame che prevede l'utilizzo dei *green pass* sui luoghi di lavoro. Nel rigettare alcune delle argomentazioni critiche svolte nella seduta odierna, rileva che le certificazioni verdi sono state e rimangono uno strumento fondamentale di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Nel rilevare che altri Paesi europei guardano con interesse all'esperienza italiana, evidenzia che con l'utilizzo del *green pass* i cittadini, e anche categorie come quella dei ristoratori, possono sentirsi più garantiti. Osserva che vi è un largo consenso rispetto all'utilizzo di tale misura, evidenziando come le procedure di verifica si siano dimostrate estremamente semplici.

[Gilda SPORTIELLO](#) (M5S) dichiara il voto decisamente favorevole del Movimento 5 stelle sul provvedimento, ribadendo che il *green pass* si è dimostrato uno strumento efficace, che ha contribuito alla ripresa delle attività. Segnala che Paesi come la Germania vedono l'Italia come un esempio da seguire per conseguire l'obiettivo di una piena ripartenza, assicurando la sicurezza della collettività.

[Lisa NOJA](#) (IV) dichiara il pieno sostegno del gruppo Italia viva rispetto a un importante provvedimento, segnalando che l'introduzione tempestiva del *green pass* ha consentito all'Italia di porsi in una posizione migliore rispetto ad altri Paesi in un momento delicato, con la risalita dei contagi anche a causa della stagione fredda. Nel ribadire che l'Italia viene vista da molti paesi stranieri come un modello, osserva che le

certificazioni verdi contribuiscono a dare tranquillità ai cittadini, come dimostrato anche dal fatto che i ristoranti tornano a riempirsi.

Nel ricordare che non è mai stato ipotizzato che le vaccinazioni siano efficaci al 100 per cento, sottolinea che, proprio in ragione di ciò, continuano ad essere ancora necessarie altre misure di precauzione.

[Nicola STUMPO](#) (LEU), riservandosi di entrare nel merito del provvedimento nel corso dell'esame in Assemblea, ringrazia tutti i componenti della Commissione Affari sociali, a partire da quelli appartenenti alle forze di opposizione, per avere consentito un confronto proficuo, pur in presenza di visioni differenti.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI), nel segnalare che riprenderà nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea l'illustrazione delle motivazioni alla base della contrarietà del suo gruppo all'attuale utilizzo delle certificazioni verdi, reputa che ci sia una certa confusione da parte di alcune forze politiche rispetto all'interpretazione dei dati. Osserva, infatti, che la riduzione dei contagi è stata determinata dall'incremento della copertura vaccinale e non dall'utilizzo del *green pass*. Segnala che tale affermazione è confermata anche dall'andamento dei ricoveri in terapia intensiva, ricordando di avere proposto l'utilizzo di tale dato fin dallo scorso mese di aprile, attraverso una proposta emendativa che però fu bocciata dalla maggioranza.

Nel ribadire che il *green pass* non ha risolto le problematiche legate alla diffusione del coronavirus, invita a una maggiore cautela rispetto ad affermazioni sulla possibilità che l'Italia possa essere presa a modello, ricordando che il Paese continua ad essere ai primi posti nei confronti internazionali per mortalità e letalità legate al Covid-19.

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea nonché di essere autorizzato a riferire oralmente in Assemblea.

La Commissione approva.

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, comunica che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.20.